



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata
43004

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del Reg. Data 04-07-2018

Oggetto: Approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2017.

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di luglio alle ore 21:25, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria e in Prima convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

PAOLONI ROBERTO	P	LA TORRE ANNA	A
ANTINORI MARIO	A	CARFAGNA ANGELO	P
BORDI ANSELMO	P	FELICIOTTI GIAMPIERO	A
CALDARELLI CINZIA	P	CATALINI DINO	A
LOSEGO FRANCESCO	P	DALIA GIANLUCA	A
SAMPAOLO ALESSIA	P		

Presenti n. 6

Assenti n. 5

Partecipa il Segretario comunale signor Dott. Trojani Fabio

Il Presidente Dott. PAOLONI ROBERTO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

BORDI ANSELMO
CALDARELLI CINZIA
LOSEGO FRANCESCO

Illustra il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 151, comma 7, e dell'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, il Consiglio Comunale deve provvedere all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente entro il termine del 30 aprile;

APPURATO, a tale riguardo, che a termini del Decreto 7 maggio 2018 del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per i Comuni compresi negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*», il termine per l'approvazione del rendiconto della gestione 2017 è stato differito al 30 settembre 2018;

DATO ATTO che il Comune di Belforte del Chienti, il cui territorio è stato colpito dagli eventi sismici di cui trattasi, rientra nell'elenco di cui al citato allegato 2 al decreto-legge n. 189/2016;

VISTO il Titolo VI del decreto legislativo n. 267/2000, il quale disciplina le modalità di rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione;

CONSIDERATO che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene, ai sensi dell'articolo 227, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende:

- a) il *conto del bilancio* che, ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo n. 267/2000, dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- b) il *conto economico* che, ai sensi dell'articolo 229 del decreto legislativo n. 267/2000, evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale e rileva il risultato economico dell'esercizio;
- c) lo *stato patrimoniale* che, ai sensi dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 267/2000, rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, il rendiconto della gestione comprende tra gli altri:

- il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (*facoltativo, ex articolo 11 comma 10, per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti*);
- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (*facoltativo, ex articolo 11 comma 10, per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti*);

- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (*facoltativo, ex articolo 11 comma 10, per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti*);
- il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (*facoltativo, ex articolo 11 comma 10, per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti*);
- il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Regione (*facoltativo, ex articolo 11 comma 10, per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti*);

VISTO il punto 5.4 del «*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*», allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, il quale dispone che in allegato al rendiconto dell'esercizio sono indicati gli impegni imputati agli esercizi successivi a quello cui si riferisce il rendiconto finanziati dal fondo pluriennale vincolato alla data di chiusura dell'esercizio;

RICORDATO, per quanto concerne il «*conto economico*» e lo «*stato patrimoniale*», che il Comune avvalendosi della facoltà concessa ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dal combinato disposto degli articoli 3, comma 12, e 11-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e degli articoli 222, comma 2, e 233-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15 novembre 2015 stabili di rinviare l'adozione della contabilità economico-patrimoniale all'esercizio 2017;

OSSERVATO, a tale proposito, che l'Anci, in occasione della riunione della Commissione Arconet del 14 marzo 2018, ha rappresentato le difficoltà incontrate dai Comuni e legate al predetto adempimento, evidenziando inoltre un rilevante disallineamento nella normativa vigente sulla decorrenza degli obblighi per i piccoli Comuni e in particolare:

- ⇒ l'articolo 232, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, nello stabilire che «*Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017*», determina con sufficiente evidenza la decorrenza dall'esercizio 2018 di tale obbligo (con rendicontazione nel 2019), confermata dal medesimo tenore del comma 3 dell'articolo 233-bis, relativo al bilancio consolidato;
- ⇒ in contrasto con la citata norma, il «*principio contabile applicato del bilancio consolidato*» imporrebbe invece la redazione del bilancio consolidato (il cui presupposto necessario è la tenuta della contabilità economica e patrimoniale) già nel 2018 con riferimento all'esercizio 2017 (*cfr. il decreto legislativo n. 118/2011, Allegato 4/4, punto I*);

CONSIDERATO che in tale occasione la Commissione Arconet, pur riconoscendo la fondatezza dei problemi posti, si riservò la decisione sulla modifica del principio proposta da Anci, al fine di approfondire ulteriormente la questione;

PRESO ATTO che tale riserva è stata sciolta con la pubblicazione della *FAQ* n. 30 dell'11 aprile 2018 della Ragioneria Generale dello Stato in base alla quale «*Considerata la formulazione poco chiara dell'art. 232 del TUEL citato, gli enti locali con popolazione*

inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell'organo) la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l'esercizio 2017, interpretando in tal senso l'art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico»;

RICHIAMATA, a tale riguardo, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 4 luglio 2018, in forza della quale è stato stabilito di avvalersi della facoltà prevista dal citato comma 2 dell'articolo 232 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, rinviando all'esercizio finanziario 2018, con rendicontazione nell'anno 2019, l'adozione della contabilità economico-patrimoniale ex decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni;

DATO ATTO che, conseguentemente, il rendiconto della gestione 2017 viene approvato senza allegare il «*conto economico*» e lo «*stato patrimoniale*» secondo gli schemi previsti dall'allegato n. 10 del decreto legislativo n. 118/2011;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 227, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 118/2011, sono inoltre allegati al rendiconto della gestione i seguenti documenti:

- il prospetto dei dati SIOPE;
- l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- la relazione sulla gestione dell'Organo esecutivo;
- la relazione dell'Organo di revisione, di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 267/2000;
- l'elenco degli indirizzi Internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, dei rendiconti e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo «*Amministrazione Pubblica*» relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 2013;
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 2015;

RICHIAMATI i seguenti atti deliberativi:

- Consiglio comunale n. 6 del 18 aprile 2017, di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del documento unico di programmazione (*DUP*) per il triennio 2017-2019;
- Giunta comunale n. 49 del 2 maggio 2017, di assegnazione dei budget definitivi ai responsabili dei servizi per l'anno 2017;
- Consiglio Comunale n. 19 del 26 settembre 2017, di approvazione dell'assestamento generale e della verifica degli equilibri finanziari del bilancio di previsione 2017/2019, rispettivamente ai sensi degli articoli 175, comma 8, e 193, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/2017 costituisce allegato al presente provvedimento;

RICHIAMATI i provvedimenti mediante i quali sono state apportate, in corso d'anno, variazioni in aumento ovvero in diminuzione a detti documenti di programmazione economico-finanziaria;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31 luglio 2017, con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2016, il cui risultato della gestione finanziaria evidenziava un fondo di cassa di € 306.701,84 e un risultato di amministrazione di € 586.242,90 così composto:

		importo
Risultato di amministrazione	A	586.242,90
Parte accantonata	B	304.298,49
Parte vincolata	C	53.277,69
Parte destinata agli investimenti	D	109.789,76
Parte disponibile	E = (A-B-C-D)	118.876,96

PRECISATO che la composizione della «parte accantonata», della «parte vincolata», della «parte destinata agli investimenti» e della «parte disponibile» del risultato di amministrazione dell'esercizio 2016, tenuto conto degli utilizzi disposti nel corso dell'esercizio 2017 per complessivi € 267.000,00, alla data del 31 dicembre 2017 deve intendersi così aggiornata:

	importo		
<i>Parte accantonata</i>	<i>accertato</i>	<i>utilizzato</i>	<i>disponibile</i>
<i>Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2016</i>	221.798,49	-	221.798,49
<i>Altri accantonamenti</i>	82.500,00	-	82.500,00
<i>Totale parte accantonata (B)</i>	304.298,49	-	304.298,49
<i>Parte vincolata</i>			
<i>Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili</i>	3.277,69	-	3.277,69
<i>Vincoli derivanti da contrazione di mutui</i>	50.000,00	50.000,00	-
<i>Totale parte vincolata (C)</i>	53.277,69	50.000,00	3.277,69
<i>Totale parte destinata agli investimenti (D)</i>	109.789,76	98.123,04	11.666,72
<i>Totale parte disponibile</i>	118.876,96	118.876,96	-
<i>Totale utilizzi</i>		267.000,00	

DATO ATTO che, nella redazione del conto di bilancio 2017, nella prima colonna sono stati correttamente riportati i valori finali contenuti nel rendiconto 2016 (*cf. punto 9.3 del principio contabile n. 4/2*), con particolare riguardo:

- ⇒ al fondo di cassa, pari a € 306.701,84
- ⇒ al carico dei residui attivi, pari a € 654.470,54
- ⇒ al carico dei residui passivi, pari a € 333.853,81;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 15 marzo 2018 si è proceduto all'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in conformità a quanto sancito dal combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e del punto 9.1 (*La gestione dei residui*) del «*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*» di cui all'allegato 4/2 al citato decreto legislativo n. 118/2011, con i seguenti risultati finali complessivi:

descrizione dell'operazione	importo
residui attivi eliminati (<i>operazioni passiva</i>)	108,91
residui attivi riaccertati (<i>operazione attiva</i>)	1.156,66
residui passivi eliminati (<i>operazione attiva</i>)	9.011,17
saldo finale attivo	10.058,92

- ⇒ *residui attivi*, da conservare al 31 dicembre 2017, ammontanti nel complesso a € 992.224,16, di cui:
 - € 262.835,27 derivanti dalla gestione dei residui;
 - € 749.992,46 derivanti dalla gestione di competenza;
- ⇒ *residui passivi*, da conservare al 31 dicembre 2017, ammontanti nel complesso a € 386.162,51, di cui:
 - € 65.492,44 derivanti dalla gestione dei residui;
 - € 320.670,07 derivanti dalla gestione di competenza;

APPURATO quindi che:

- ⇒ il tesoriere comunale – *UBI Banca spa* – in ottemperanza all'articolo 226 del decreto legislativo n. 267/2000 ha reso, per la parte di sua competenza, il conto dell'esercizio finanziario 2017, le cui risultanze di cassa collimano con le scritture contabili del Comune;
- ⇒ il servizio finanziario dell'Ente ha predisposto lo schema di rendiconto dell'esercizio 2017 che presenta le seguenti risultanze finali complessive:
 - il fondo di cassa pari a € 313.926,93
 - i residui attivi da riportare all'esercizio 2018 pari a € 992.224,16
 - i residui passivi da riportare all'esercizio 2018 pari a € 386.162,51
 - il fondo pluriennale vincolato per le spese correnti pari a € 49.115,70
 - il fondo pluriennale vincolato per le spese in conto capitale pari a € 126.679,37
 - il risultato di amministrazione pari a € 744.193,51 così composto:

- ✓ quanto a € 339.658,19 riferito alla «parte accantonata»
- ✓ quanto a € 95.995,93 riferito alla «parte destinata agli investimenti»
- ✓ quanto a € 308.539,39 riferito alla «parte disponibile»

OSSERVATO che il combinato disposto dell'articolo 151, comma 6, dell'articolo 227, comma 5, dell'articolo 231 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 118/2011, prevede che al rendiconto sia allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;

VISTA, a tale riguardo, la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 18 aprile 2018, avente per oggetto: «*Esame ed approvazione dello schema di rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017 e della relazione illustrativa della Giunta Comunale*»;

VISTO il decreto interministeriale 18 febbraio 2013, recante «*Individuazione di nuovi parametri di deficitarietà strutturale per gli enti locali, per il triennio 2013-2015*» che, all'articolo 2, ultimo periodo, stabilisce:

«I parametri trovano pertanto applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2012 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014»;

PRECISATO, a tale riguardo, che ai sensi dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 al conto del bilancio è annessa la tabella di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale dalla quale risulta che il Comune non presenta condizioni di squilibrio;

VISTO, quindi, il provvedimento in data 20 febbraio 2018 dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, avente per oggetto: «*Atto di indirizzo ex art. 154, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla revisione dei parametri per l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari di cui all'articolo 242 del TUEL*»;

CONSIDERATO che con detto atto di indirizzo l'Osservatorio:

- ⇒ ha reso noti i nuovi 8 parametri di deficitarietà strutturale che andranno a sostituire quelli approvati con decreto ministeriale 18 febbraio 2013;
- ⇒ raccomanda una fase di sperimentazione sul rendiconto 2017 volta a calcolare tali indicatori e raccogliere i dati attraverso la «*Banca Dati Amministrazioni Pubbliche*» (BDAP) al fine di testarne l'efficacia e operare, se del caso, gli opportuni aggiustamenti;

VERIFICATO che anche dalla compilazione di detti nuovi 8 parametri sperimentali risulta che il

VISTO l'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in particolare il comma 463 e successivi, in forza dei quali:

- a decorrere dall'anno 2017 ha cessato di avere applicazione la disciplina inerente il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, il cosiddetto «*pareggio di bilancio*», introdotto, dall'anno 2016, dall'articolo 1, comma 709 e successivi della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, a sua volta, aveva abrogato l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, concernente la disciplina del «*patto di stabilità interno*»;

- ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti devono conseguire un saldo non negativo, *in termini di competenza*, tra le entrate finali e le spese finali ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
- le *entrate finali* sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le *spese finali* sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio;
- per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della *quota riveniente dal ricorso all'indebitamento*;
- non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente;

DATO ATTO che l'Ente ha rispettato l'obiettivo di finanza pubblica come desumibile dalla certificazione, trasmessa in data 28 marzo 2018 al Ministero dell'Interno, che presenta i seguenti dati complessivi espressi in migliaia di euro:

descrizione dell'operazione	importo
saldo tra le entrate e le spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica	300
obiettivo di saldo finale di competenza dell'anno 2017	-
differenza tra il saldo tra entrate e spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica	300

RILEVATO che l'articolo 3, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, dispone che gli enti locali alleghino al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari sostenuti derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

TENUTO conto che alla data del 31 dicembre 2017 non esistevano contratti relativi a strumenti finanziari derivati e, quindi, tale obbligo non deve essere assolto da parte di questo Comune;

CONSIDERATO che:

- ✓ ai sensi dell'articolo 77-quater, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i prospetti dei dati SIOPE (*Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici*) e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto;
- ✓ l'articolo 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 2009 dispone che gli enti soggetti alla rilevazione dei dati SIOPE alleghino al rendiconto i prospetti delle entrate e delle uscite del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide;
- ✓ lo stesso articolo 2 del predetto decreto prevede che, nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE o la relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle scritture contabili dell'Ente e del Tesoriere, l'Ente allega al rendiconto una relazione predisposta dal responsabile finanziario, inviata entro venti giorni dall'approvazione del rendiconto alla competente Ragioneria territoriale dello Stato, con cui sono esplicitate le cause che hanno determinato tale situazione e le iniziative adottate per pervenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione SIOPE;

- ✓ non sono considerate cause di mancata corrispondenza ai fini di cui sopra le differenze tra il totale generale delle riscossioni o dei pagamenti risultanti dalle scritture dell'Ente ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE e dalla situazione delle disponibilità liquide, inferiori all'1 per cento;

CONSIDERATO altresì che:

- l'articolo 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 138, dispone che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto, il quale è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'Ente Locale;
- con decreto ministeriale del 23 gennaio 2012, n. 58350, è stato approvato lo schema tipo del prospetto da utilizzare per la rendicontazione delle spese di rappresentanza, da sottoscrivere a cura del Segretario dell'Ente, dal Responsabile del Servizio finanziario e dall'Organo di revisione economico-finanziaria;

RICORDATO che l'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la riduzione dei costi degli apparati amministrativi a decorrere dall'esercizio 2011, con particolare riferimento:

- ⇒ alla riduzione del 10% dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo rispetto al corrispondente ammontare alla data del 30.4.2010 (*cf. comma 3*);
- ⇒ al contenimento della spesa per studi e incarichi di consulenza entro il limite del 20% della corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2009 (*cf. comma 7*);
- ⇒ al contenimento della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza entro il limite del 20% della corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2009 (*cf. comma 8*);
- ⇒ al divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni (*cf. comma 9*);
- ⇒ al contenimento della spesa per missioni entro il limite del 50% della corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2009 (*cf. comma 12*);
- ⇒ al contenimento della spesa sostenuta per attività esclusivamente di formazione entro il limite del 50% della corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2009 (*cf. comma 13*);

EVIDENZIATO, a tale proposito, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 139 del 4 giugno 2012, ha stabilito che i limiti di spesa di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 78/2010 sono cumulabili e che quindi la verifica del rispetto della normativa andrà effettuata nel complesso;

VISTO l'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale dispone il divieto di sostenere spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, con possibilità di deroga esclusivamente per i contratti pluriennali già in essere e con esclusione delle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;

APPURATO che la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con propria deliberazione n. 28 del 31 dicembre 2013, in riferimento alle misure di contenimento della spesa di

funzionamento degli apparati amministrativi, ha affermato che sussiste l'obbligo per gli enti locali di rispettare il tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'Ente, coerentemente con quanto espresso dalla Corte Costituzionale con la sopracitata sentenza n. 139/2012;

VISTI altresì i seguenti vincoli e divieti vigenti per l'anno 2017:

- ❖ non applicazione dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT per i canoni dovuti dalle amministrazioni pubbliche per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali (*cf. articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012*);
- ❖ possibilità di effettuare operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento, con attestazione da parte dell'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese, della congruità del prezzo (*cf. articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge n. 98/2011, introdotto dall'articolo 1, comma 138, della legge n. 228/2012*);
- ❖ divieto di rinnovo degli incarichi individuali conferiti con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, salvo la possibilità di proroga dell'incarico originario solo in via eccezionale al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico (*cf. articolo 7, comma 6, lettera c, del decreto legislativo n. 165/2001, così come modificato dall'articolo 1, comma 147, della legge n. 228/2012*);
- ❖ obbligo di destinazione dei proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili esclusivamente per la copertura di spese di investimento o, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito (*cf. articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012*);
- ❖ obbligo di prioritaria destinazione della quota del 10% dei proventi da alienazioni immobiliari all'estinzione anticipata dei mutui (*cf. articolo 56-bis, comma 11, del decreto-legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, come modificato dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2015*);

VISTO l'articolo 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo n. 118/2011, il quale dispone che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustra, tra l'altro, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate e che la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione;

RICORDATO che l'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come sostituito dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, dispone che gli enti sottoposti al «*patto di stabilità*» (ora cosiddetto «*pareggio di bilancio*»), assicurino la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;

TENUTO CONTO che l'Ente è soggetto al vincolo di destinazione di una quota pari ad almeno il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada

per le finalità di cui all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come sostituito dall'articolo 40, comma 1, lettera c) della legge 29 luglio 2010, n. 120;

CONSIDERATO che, riguardo all'indebitamento, l'articolo 201 del decreto legislativo n. 267/2000, modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dispone che per l'anno 2017 l'importo complessivo degli interessi su prestiti, ivi compresi quelli derivanti da garanzie prestate a favore di terzi, non può superare il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo esercizio precedente (nella fattispecie l'esercizio 2015);

DATO ATTO che il Comune non ha aderito alla rinegoziazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti spa;

VISTI i commi 460 e 461 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevedono, a partire dal 1° gennaio 2018, la destinazione esclusiva e senza vincoli temporali dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia ai seguenti interventi:

- *realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;*
- *risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;*
- *interventi di riuso e di rigenerazione; interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;*
- *interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;*
- *interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;*
- *realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;*
- *risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;*
- *interventi di riuso e di rigenerazione; interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;*
- *interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;*
- *interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;*
- *spese di progettazione per opere pubbliche (fattispecie inserita dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172/2017);*

mentre per l'anno 2017 è rimasta vigente la disposizione di cui al comma 737 della legge n. 208/2015, in base alla quale i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni *«possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche»;*

APPURATO, a tale proposito, che per l'esercizio in parola non sono stati utilizzati proventi delle concessioni edilizie a copertura delle spese correnti;

CONSIDERATO che il principio contabile di competenza finanziaria, previsto dal citato allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011, introducendo il *«Fondo crediti dubbia»*
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 04-07-2018 - pag. 11 - COMUNE BELFORTE DEL CHIANTI

esigibilità» (FCDE) a decorrere dal 1° gennaio 2015, ha rafforzato l'obbligo di accantonamento al fondo, sulla base di un metodo matematicamente definito;

DATO ATTO che il metodo della *«media semplice tra quanto accertato e quanto incassato»*, applicato sui residui attivi mantenuti nel presente rendiconto, può considerarsi sufficiente a garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio di questo Ente tenuto debitamente conto che per quanto riguarda i proventi dalla riscossione coattiva delle sanzioni al codice della strada si è provveduto ad accantonare, in misura precauzionale, un importo maggiore rispetto a quello derivante dal metodo ordinario;

DATO ATTO che nel corso del 2017 non sono stati riconosciuti dei debiti fuori bilancio;

RAVVISATO che, come da attestazione in data 20 giugno 2018 del Responsabile del servizio lavori pubblici, al 31 dicembre 2017 sussistevano i seguenti debiti fuori bilancio da riconoscere ex articolo 194 del decreto legislativo n. 267/2000 con successivo provvedimento posto all'ordine del giorno dell'odierna seduta del Consiglio Comunale:

1. € 2.753,78 a favore del geologo dott. Fabrizio Petroni, in qualità di socio e legale rappresentante dello studio tecnico associato "GEOEQUIPE", con sede a Tolentino (MC), per l'incarico per la redazione dell'indagine geologica e geotecnica e della relazione idrologico-idraulica relativamente ai *«lavori di costruzione di un ponte ciclo-pedonale lungo la Strada Provinciale n. 180 per il collegamento delle frazioni Borgo Santa Maria e Fornaci»*;
2. € 8.881,60 a favore dell'ing. Andrea Catena, con studio tecnico a Osimo (AN), per l'incarico per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativamente ai *«lavori di costruzione di un ponte ciclo-pedonale lungo la Strada Provinciale n. 180 per il collegamento delle frazioni Borgo Santa Maria e Fornaci»*.

RILEVATO, a tale riguardo, che detti incarichi erano stati regolarmente conferiti a termini, rispettivamente, della determinazione n. 99 (R.G. n. 239) del 17 ottobre 2017 e della determinazione n. 103 (R.G. n. 254) del 20 novembre 2017, nel cui ambito fu però omessa l'indicazione dello stanziamento cui imputare la spesa (nella fattispecie il capitolo 2848.1 *«Lavori realizzazione ponte»*), peraltro esistente e disponibile in bilancio, per cui la disponibilità è confluito nel risultato di amministrazione del rendiconto in esame;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità, per quanto compatibile con le norme in materia di armonizzazione;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile del Servizio finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento;

VISTA la relazione datata 7 giugno 2018 (verbale n. 7) dell'Organo di revisione, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28 dicembre 2017, con la quale viene espresso parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2017;

RITENUTO, per l'urgenza di attuare con tempestività i successivi molteplici adempimenti correlati con l'approvazione del rendiconto, di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;

ESEGUITA la votazione per alzata di mano ed accertatone (con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati) come appresso l'esito proclamato dal Presidente:

- ⇒ consiglieri presenti n. 6;
- ⇒ astenuti n. 0;
- ⇒ favorevoli n. 6;
- ⇒ contrari n. 0;

D E L I B E R A

- 1) Di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di dare atto che il rendiconto del precedente esercizio finanziario 2016, le cui risultanze finali sono riportate nelle premesse del presente atto, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26 maggio 2017.
- 3) Di approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017, costituito dal *conto del bilancio* che, redatto secondo il modello di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo n. 118/2011, è allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
- 4) Di dare atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 04 luglio 2018 è stato stabilito di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'articolo 232 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, rinviando all'esercizio finanziario 2018, con rendicontazione nell'anno 2019, l'adozione della contabilità economico-patrimoniale ex decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni.
- 5) Di dare atto che il conto del bilancio della gestione dell'esercizio finanziario 2017 riporta le seguenti risultanze finali complessive:

	segno	gestione		
		residui	competenza	totale
fondo di cassa al 1° gennaio 2017	+			306.701,84
riscossioni	+	392.683,02	1.978.745,29	2.371.428,31
pagamenti	-	259.350,20	2.104.853,02	2.364.203,22
saldo di cassa al 31 dicembre 2017	=			313.926,93
pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2017	-			-
fondo di cassa al 31 dicembre 2017	=			313.926,93
residui attivi	+	262.835,27	729.388,89	992.224,16
residui passivi	-	65.492,44	320.670,07	386.162,51
fondo pluriennale vincolato per le spese correnti	-			49.115,70
fondo pluriennale vincolato per le spese in conto capitale	-			126.679,37
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 (A)	=			744.193,51

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2017	224.109,62
Fondo contenzioso	30.000,00
Fondo per passività potenziali	81.000,00
Fondo indennità di fine mandato del Sindaco	4.548,57
Totale parte accantonata (B)	339.658,19

Parte vincolata	
Totale parte vincolata (C)	-

Totale parte destinata agli investimenti (D)	95.995,93
---	------------------

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	308.539,39
---	-------------------

- 6) Di approvare l'elenco dei residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto di gestione dell'esercizio 2017, distinti per anno di provenienza, così come riaccertati con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 15 marzo 2018.
- 7) Di approvare la relazione della Giunta Comunale al rendiconto 2017, il cui testo risulta dall'allegato elaborato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta in conformità al combinato disposto dell'articolo 151, comma 6, e dell'articolo 231 del decreto legislativo n. 267/2000.
- 8) Di approvare la tabella, redatta ai sensi del Decreto Ministeriale 18 febbraio 2013, relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, dalla quale risulta che il Comune rispetta tutti gli indicatori per cui non sussistono le condizioni di cui agli articoli 242 e 244 del decreto legislativo n. 267/2000, non essendo rilevabili dal rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017 gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio.
- 9) Di approvare, inoltre, in rispondenza al citato provvedimento in data 20 febbraio 2018 dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, l'allegata tabella dalla quale risulta che il Comune rispetta tutti gli indicatori sperimentali.

- 10) Di approvare il piano degli indicatori e dei risultati approvato con Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2015.
- 11) Di approvare il prospetto (*negativo*) delle spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di Governo nel corso dell'anno 2017, predisposto in conformità al combinato disposto dell'articolo 16, comma 26, del citato decreto-legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011 e del Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012, n. 23, da inviare, entro dieci giorni dall'approvazione, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito Internet istituzionale dell'Ente.
- 12) Di dare atto che nell'Ente non sono presenti strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 3, comma 8, della legge n. 203/2008, per cui non è necessario compilare la prevista nota informativa.
- 13) Di dare atto che per l'anno 2017 il Comune di Belforte del Chienti ha conseguito l'obiettivo di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, di cui all'articolo 1, comma 463 e successivi, della legge n. 232/2016 (cosiddetto «*pareggio di bilancio*»), le cui risultanze complessive sono riportate nelle premesse del presente provvedimento.
- 14) Di dare atto che, sulla base delle risultanze del rendiconto 2017, sono stati rispettati i seguenti vincoli di legge:
 - a) la riduzione della spesa per il personale rispetto alla corrispondente spesa media del triennio 2011/2013, ai sensi dell'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge n. 296/2006;
 - b) la riduzione delle seguenti spese di funzionamento, tenuto conto dell'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 139/2012 e dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - con deliberazione a 28/2013:
 - ⇒ studi e incarichi di consulenza, entro il 75% del limite previsto per il 2014 (20% del corrispondente ammontare dell'anno 2009);
 - ⇒ relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, entro il limite del 20% del corrispondente ammontare dell'anno 2009;
 - ⇒ missioni, entro il limite del 50% del corrispondente ammontare dell'anno 2009;
 - ⇒ attività esclusivamente di formazione, entro il limite del 50% del corrispondente ammontare dell'anno 2009;
 - ⇒ acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi, entro il limite del 30% rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2011;
 - c) la destinazione di una quota pari ad almeno il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per le finalità di cui all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992, così come sostituito dall'articolo 40, comma 1, lettera c), della legge n. 120/2010;
 - d) l'obbligo di destinazione dei proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili esclusivamente per la copertura di spese di investimento, in ottemperanza all'articolo 1, comma 443, della legge n. 228/2012;
 - e) l'importo complessivo degli interessi su prestiti, ivi compresi quelli derivanti da garanzie prestate a favore di terzi, entro il limite del 10% delle entrate relative ai primi tre titoli del penultimo esercizio (nella fattispecie l'esercizio 2015).

- 15) Di dare atto che le entrate derivanti da contributi per permesso di costruire non sono state utilizzate per il finanziamento della spesa corrente, così come consentito dall'articolo 1, comma 737, della legge n. 208/2015.
- 16) Di prendere atto che, per l'anno 2017, la percentuale di copertura dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1983 è pari al 46,00%.
- 17) Di dare atto che il rendiconto della gestione è stato redatto applicando il «*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*», allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011.
- 18) Di dare atto che da parte dei Responsabili dei servizi non sono stati segnalati debiti fuori bilancio alla data del 31 dicembre 2017 riconoscibili ex articolo 194 del decreto legislativo n. 264/2000.
- 19) Di disporre la pubblicazione del rendiconto della gestione sul sito Internet istituzionale in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.
- 20) Di dare atto che al rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 sono allegati:
 - ⇒ i seguenti documenti così come elencati all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 10 del medesimo articolo:
 - a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione
 - b) il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
 - c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti dubbia esigibilità;
 - d) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 - e) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
 - f) il prospetto dei dati SIOPE;
 - g) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza distinti per anno di provenienza e capitolo;
 - h) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
 - i) la relazione della Giunta Comunale sulla gestione;
 - j) la relazione del Revisore dei conti;
 - ⇒ la nota informativa asseverata dall'Organo di revisione, relativa alla verifica dei debiti e crediti con le proprie società partecipate;
 - ⇒ il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'anno 2017;
 - ⇒ la certificazione in ordine alla tempestività dei pagamenti;
 - ⇒ i seguenti documenti previsti all'articolo 227, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000:

- a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dai soggetti considerati nel gruppo «*Amministrazione Pubblica*»;
- b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;

⇒ la tabella, a titolo conoscitivo, dei nuovi parametri deficitari sperimentali elaborati dall'Osservatorio sulla finanza locale istituito presso il Ministero dell'interno e approvati con atto di indirizzo del 20 febbraio 2018;

⇒ la tabella inerente alla composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (*FCDE*).

- 21) Di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere Comunale per quanto di competenza, unitamente agli elenchi dei residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre 2017.

Quindi, stante l'urgenza di dare attuazione con tempestività ai successivi molteplici adempimenti correlati con l'approvazione del rendiconto, con successiva votazione per alzata di mano ed accertatone (con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati) come appresso l'esito proclamato dal Presidente:

⇒ consiglieri presenti n. 6;

⇒ astenuti n. 0;

⇒ favorevoli n. 6;

⇒ contrari n. 0;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

PARERE del revisore dei conti ai sensi del Regolamento di Contabilità

- FAVOREVOLE

- CONTRARIO

Li

IL REVISORE DEI CONTI

F.to

ART. 49 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

PARERE del responsabile dell'ufficio in ordine alla regolarità tecnica della proposta:

- FAVOREVOLE

- CONTRARIO

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to

PARERE AI SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" PER LA REGOLARITA' CONTABILE E PER LA COPERTURA FINANZIARIA.

- FAVOREVOLE

- CONTRARIO

li

IL RAGIONIERE COMUNALE

F.to

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dott. PAOLONI ROBERTO

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Trojani Fabio

Prot. n. ==

Li _____

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 02-08-2018

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- é stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 02-08-2018 al 16-08-2018 senza reclami.

Li 17-08-2018

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione:

- è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c. 4 D. Lgs 267/2000);
- é divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla ultimazione della pubblicazione.

Li 27-08-2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Trojani Fabio

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 02-08-2018

Il Segretario Comunale
*F.to Dott. Trojani Fabio

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.